

Codice A1820B

D.D. 19 settembre 2018, n. 2921

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 2677 per lavori di taglio piante lungo le sponde del Torrente Marcova nel tratto del territorio comunale. Richiedente: Comune di Costanzana (VC)**

In data 27/08/2018 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, al prot. n. 38783/A1820B, l'istanza del Comune di Costanzana prot. n. 2183.6.5 datata 27/08/2018, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica finalizzata alla realizzazione di lavori di taglio piante lungo le sponde del Torrente Marcova nel tratto del territorio comunale, a seguito del finanziamento dell'importo di € 30.000,00 da parte della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 54/1975 – programma annualità 2017–2019 (D.D. 18 dicembre 2017, n. 4276).

Poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Torrente Marcova è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza è allegato l'elaborato denominato 'Progetto esecutivo per il taglio manutentivo della vegetazione ripariale Torrente Marcova' a firma dell'arch. Luca Zanellati, iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Vercelli al n. 436.

Il Sindaco del Comune di Costanzana, con Ordinanza n. 6 datata 25/08/2018, ha ordinato a tutti i proprietari dei terreni in fregio al corso d'acqua in oggetto, nel tratto urbano del comune, di provvedere ad eseguire il taglio e lo sgombero delle piante in stato deperente, sradicate, stroncate o inclinate, la cui caduta potrebbe ostruire l'alveo impedendo il regolare deflusso delle acque.

L'intervento in oggetto prevede il taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva nella fascia di 4 metri dal ciglio di entrambe le sponde del corso d'acqua nel territorio comunale di Costanzana ed è qualificabile quale intervento di manutenzione, espressamente consentito dall'art. 37 del D.P.G.R. n. 8/R in data 20/09/2011 'Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)'.

Trattandosi di intervento di manutenzione finalizzato al miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo, così come stabilito al punto n) della tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche", allegato A) della L.R. n. 17 del 12/08/2013 e ss.mm.ii. ed il relativo provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione idraulica all'esecuzione dell'intervento.

Trattandosi di richiesta di un Ente Pubblico non si è dato luogo alle pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1–4046 'Disciplina del sistema dei controlli interni'.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 25/07/1904 n. 523 'Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie';
- visto l'art. 90 – acque del D.P.R. n. 616/1977 'Decentramento amministrativo';

- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24–24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori Decentrati Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
- visto l’art. 59 della L.R. n. 44 del 26/04/2000 ‘Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. n. 112/1998’;
- visti gli artt. n. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’;
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;visti gli artt. n. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’;
- visti l’art. 13 “*Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000*” della L.R. n. 20 del 05/08/2002, e l’art. 1 “*Modifica della L.R. 20/2002 e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni*” della L.R. 18/05/2004, n. 12;
- visto il Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R ‘Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazioni relative ai canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)’, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 ‘Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale’;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii. ‘Gestione e promozione economica delle foreste’;
- visto il regolamento forestale regionale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 e ss.mm.ii. ‘Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione’;
- visto il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ‘Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza’ e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;

*determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Costanzana ad eseguire i lavori in oggetto consistenti nel taglio piante lungo le sponde del Torrente Marcova nel tratto del territorio comunale, ai sensi e per effetti dell’art. 97 del R.D. 25/07/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate nell’elaborato progettuale, di cui viene restituita al richiedente copia vistata da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:
  - i lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente nell’area indicata sulla documentazione cartografica allegata e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  - le operazioni di taglio dovranno prioritariamente interessare la vegetazione in precarie condizioni di stabilità e che, in generale, possa costituire effettivo pericolo per l’ostruzione della sezione idraulica o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena;

- il materiale proveniente dalle operazioni di pulizia dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- durante l'esecuzione delle operazioni di pulizia l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le operazioni di taglio della vegetazione arborea in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.*", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo o di movimentare gli stessi nell'alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il **31/03/2019**, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l'officiosità del corso d'acqua interessato; alla fine delle operazioni l'alveo dovrà presentarsi privo di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto

- ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese della l'Amministrazione Comunale autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
  - l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della società autorizzata, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
  - la presente autorizzazione ha validità per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio pubblico dello Stato – ramo idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
  - l'Amministrazione Comunale autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, in virtù dell'art. 23, lett. b) del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Ing. Giorgetta LIARDO

Il funzionario estensore  
Milena Baldizzone